

Deliberazione 10 giugno 2008 – VIS 53/08

Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Eta 3 S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 giugno 2008

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 300/07.

Fatto

1. Con deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Eta 3 S.p.A., un'istruttoria formale per:
 - (a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui al comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
 - (b) ordinare alla medesima società di applicare, nelle località interessate dalla predetta violazione, il coefficiente M nei corrispondenti valori fissati

- dall’Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai rispettivi clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera b).
2. In particolare, l’esame degli elementi acquisiti nell’ambito dell’istruttoria conoscitiva avviata dall’Autorità con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07, ha evidenziato quanto segue:
 - Eta 3 ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per due località dalla stessa servite (Capolona – ID 4166 e Stazzema – ID 4466) un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall’Autorità;
 - alla data della dichiarazione non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che Eta 3 vi avesse posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti alla applicazione del coefficiente M fissato dall’Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
 3. Inoltre, con la medesima deliberazione n. 300/07, l’Autorità ha:
 - intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per tutte le predette località, il coefficiente M nei valori fissati dall’Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento (punto 2);
 - richiesto a Eta 3 di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell’Autorità (punto 3).
 4. Nell’ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
 - nota in data 16 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 1099);
 - il sopra menzionato questionario compilato dalla società e trasmesso in via telematica in data 6 febbraio 2008;
 - nota in data 11 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 3700);
 - nota in data 14 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 3988), recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario.
 5. Con nota in data 10 marzo 2008 (prot. Autorità n. 6999) il responsabile del procedimento ha comunicato a Eta 3 le risultanze istruttorie ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, integrate con nota in data 12 marzo 2008 (prot. Autorità n. 7354).
 6. Eta 3 ha infine depositato una nuova memoria acquisita in data 26 marzo 2008 (prot. Autorità n. 8598).

Valutazione giuridica

7. Nell’ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita con deliberazione n. 237/00, l’Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.
8. In particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha:

- (a) istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);
- (b) imposto che tale coefficiente sia utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
10. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto le tutele previste dal citato comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare:
- da un lato, che ai clienti finali che alla data del 21 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continuasse ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (comma 1.1 e comma 1.2);
 - dall'altro lato, che i medesimi esercenti offerissero ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3).
11. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita continua ad essere tenuto ad applicare il coefficiente M ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dai commi 1.1 e 1.2 della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 1.3 del medesimo provvedimento).
12. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00. Peraltro, la deliberazione n. 138/03 (articoli 3 e 4) ha replicato la disciplina sul coefficiente M, originariamente contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00.
13. Eta 3, che opera nella località di Capolona (ID 4166) dal 2002, e nella località di Stazzema (ID 4466) dal 2006, avrebbe pertanto dovuto applicare, in tali periodi e per i punti di riconsegna corrispondenti alle tipologie di clienti finali sopra indicate, il coefficiente M per i valori definiti dall'Autorità.
14. Invece, dalla documentazione acquisita nell'ambito del procedimento, risulta che il valore del coefficiente M effettivamente applicato da Eta 3 è superiore a quello prescritto.
15. In particolare, la società:
- per la località di Capolona, ha dichiarato di aver applicato per gli anni 2002-2007 un coefficiente M per un valore di 1,02, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 1,01;
 - per la località Stazzema, ha dichiarato di aver applicato per l'anno 2006 un coefficiente M per un valore di 1,01, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 0,95.
16. Tale evidenza risulta confrontando con il valore del coefficiente M stabilito dall'Autorità, i valori dichiarati dalla società, sotto la propria responsabilità:

- per l'anno 2006, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07;
 - per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, con il questionario trasmesso in via telematica il 6 febbraio 2008, in risposta alle richieste di informazioni di cui al punto 3 della deliberazione n. 300/07.
17. Eta 3 nel corso del procedimento ha esplicitamente ammesso l'applicazione di valori superiori ed ha posto in essere comportamenti idonei a rimuovere le conseguenze della violazione.
18. Tuttavia, con le memorie del 4 e del 26 marzo 2008, la società ha sostenuto l'insussistenza della propria responsabilità argomentando che:
- per quanto riguarda la località Capolona, l'applicazione del valore difforme sarebbe dovuta ad un errore scusabile poiché indotto dalla stessa Autorità; in particolare, all'atto dell'adozione della deliberazione n. 237/00, l'Autorità avrebbe pubblicato nel proprio sito internet l'elenco delle località con i valori di altitudine e gradi giorno fissati dal d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, senza peraltro considerare che il valore dei gradi giorno di Capolona era stato modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 16 maggio 1995;
 - inoltre, con riferimento alla medesima località, poiché nel tempo si sono succeduti ulteriori provvedimenti ministeriali che ne hanno modificato il valore dei gradi giorno e dell'altitudine (ultimi il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 luglio 2001 ed il decreto del Ministro delle Attività Produttive 6 novembre 2001), in tale situazione di incertezza la società avrebbe ritenuto di poter fare affidamento sui dati pubblicati dall'Autorità.
 - per quanto riguarda, invece, la località di Stazzema, Eta 3 avrebbe fatto affidamento sull'erronea indicazione ricevuta dall'impresa di distribuzione territorialmente competente che, nel pubblicare nel proprio sito internet le relative tariffe approvate dall'Autorità, avrebbe pubblicato un coefficiente M difforme.
19. Gli argomenti di Eta 3 non sono idonei ad escluderne la responsabilità.
20. Per quanto riguarda la località di Capolona, occorre premettere che in forza del combinato disposto del comma 1.1, lettera d), della deliberazione n. 170/04 e dell'Allegato 2 alla deliberazione n. 237/00, richiamato dal comma 17.1, il valore del coefficiente M per ciascuna località (individuata dal nome del Comune) è determinato in ragione dell'altitudine e dei gradi giorno del capoluogo di quel Comune, come individuati dall'Allegato A del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
21. Inoltre, l'articolo 2, comma 2, del d.P.R. n. 412/93 prevede che i valori contenuti nell'Allegato A possano essere modificati dal Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (successivamente delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modifiche dei territori comunali in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI.
22. Nel caso concreto, come riconosciuto dalla stessa società, il valore dei gradi giorno della località di Capolona, pubblicato nel sito internet dell'Autorità (alla fine dell'anno 2000), è stato successivamente modificato nel corso dell'anno 2001 (dal decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 4 luglio 2001, e dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 6 novembre 2001).

23. Poiché Eta 3 svolge il servizio dall'anno 2002, i valori cui la società avrebbe dovuto fare riferimento non potevano essere quelli pubblicati dall'Autorità a fine 2000, bensì quelli successivamente sostituiti dai predetti decreti ministeriali.
24. È pertanto irrilevante la questione di un eventuale errore nella predetta pubblicazione da parte dall'Autorità in quanto, alla data del 2002, i valori pubblicati non erano più vigenti. Né Eta 3 può disapplicare i provvedimenti adottati dal Ministro (unica autorità competente a modificare i valori contenuti nell'Allegato A del d.P.R n. 412/93).
25. Riguardo alla località di Stazzema, in disparte il fatto che l'approvazione delle tariffe di distribuzione da parte dell'Autorità non riguarda anche il valore del coefficiente M, il comma 3.2 della deliberazione n. 138/03 è chiaro nell'attribuire all'impresa di vendita la specifica responsabilità di applicare correttamente la disciplina del coefficiente M alle componenti variabili delle condizioni economiche di fornitura.
26. Pertanto, l'eventuale violazione di tale disciplina da parte dell'impresa di distribuzione non solleva l'impresa di vendita dall'obbligo di applicare il coefficiente M nel valore fissato dall'Autorità.
27. Nel caso concreto, Eta 3 avrebbe dovuto verificare, con la dovuta diligenza, sulla base del valore dell'altitudine e dei gradi giorno della località contenuti nell'Allegato A al d.P.R. n. 412/93, il corrispondente valore del coefficiente M fissato dall'Autorità (nella Tabella 2 della deliberazione n. 237/00) ed applicarlo ai propri clienti finali.
28. Per quanto riguarda le azioni intraprese da Eta 3 per porre rimedio alla violazione, la società, con la citata nota del 4 marzo 2008, ha prodotto una dettagliata documentazione da cui risulta che Eta 3, oltre ad aver iniziato ad applicare il coefficiente M nei valori stabiliti dall'Autorità, ha posto in essere le attività necessarie per la restituzione ai propri clienti delle somme da essi indebitamente pagate.

Quantificazione della sanzione

29. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
30. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Eta 3 ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela dei clienti finali contrattualmente più deboli. In particolare, la disciplina del coefficiente M mira:
 - in primo luogo, ad assicurare che il prezzo pagato dal cliente finale per la fornitura erogata (commisurato all'energia prodotta dal gas) sia quanto più possibile corrispondente ai consumi effettivi;
 - in secondo luogo, a garantire parità di trattamento tra i clienti finali diversamente localizzati sul territorio.

31. Eta 3, pertanto, applicando coefficienti M per valori superiori a quelli previsti dall'Autorità, ha posto in capo ai propri clienti finali oneri da questi non dovuti.
32. Al riguardo, Eta 3 ha dichiarato che le somme indebitamente percepite in conseguenza della violazione ammontano complessivamente a circa 30.400 euro.
33. La violazione riguarda 2 località ed ha coinvolto 1650 clienti finali.
34. Inoltre, mentre per la località di Capolona la violazione si è protratta per un rilevante periodo di tempo (2002-2007), per la località di Stazzema è limitata al solo anno 2006 ed ha interessato un solo cliente.
35. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, Eta 3 ha dimostrato di:
 - aver provveduto, in adempimento all'intimazione di cui al punto 2 della deliberazione n. 300/07, ad applicare il coefficiente M nei valori stabiliti dall'Autorità;
 - aver restituito ai propri clienti le somme da questi indebitamente pagate in conseguenza della violazione.
36. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Eta 3 non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
37. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società ha un fatturato rilevante di circa 98,2 milioni di euro.

Ritenuto che:

- sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Eta 3 per la violazione, per gli anni 2002-2007 (nella località di Capolona) e per l'anno 2006 (nella località di Stazzema), delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione 207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
- per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 50.000 (cinquantamila/00) euro;
- non sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento prescrivito di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, nei termini prospettati alla lettera (b) del precedente paragrafo 1

DELIBERA

1. di accertare, nei termini descritti in motivazione, la violazione da parte della società Eta 3 S.p.A., con riferimento agli anni 2002-2007 (per la località Capolona) ed all'anno 2006 (per la località Stazzema), delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione n. 207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
2. di irrogare alla società Eta 3 S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura pari a 50.000 (cinquantamila/00) euro;

3. di non adottare il provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettato alla lettera (b) del paragrafo 1 della motivazione;
4. di ordinare alla società Eta 3 S.p.A. il pagamento della sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
6. di ordinare alla società Eta 3 S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
8. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Eta 3 S.p.A., presso lo studio degli Avv. Luigi Giuri e Marco Massimino, Piazzetta U. Giordano 4, 20100 Milano, e presso la sede legale della stessa, Via I. Cocchi 14, 52100 Arezzo.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

10 giugno 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis